



D.R. n. 1029

OGGETTO: Regolamento di Ateneo per l'attuazione delle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori (legge n. 626/94).

IL RETTORE

VISTA la L. 9 maggio 1989 n.168 ed in particolare gli artt.6 e 16;
 VISTO lo Statuto di autonomia di questa Università emanato con D.R. n. 231 del 19 febbraio 2004, come successivamente integrato e modificato con D.R. n. 1296 del 9 giugno 2004;
 VISTE le deliberazioni n. 46 del Senato Accademico del 5.3.2007 e n. 130 del Consiglio di Amministrazione del 3.3.2007 con cui è stato approvato il testo di Regolamento per l'attuazione delle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 TENUTO CONTO che, a conclusione del procedimento amministrativo, si possa procedere all'emanazione del Regolamento in epigrafe;

DECRETA

1. Emanare il Regolamento per l'attuazione delle norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel testo come di seguito riportato:

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ATTUAZIONE DELLE NORME PER LA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Art. 1

INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE

1. Ferme restando l'autonomia delle singole strutture universitarie nell'ambito delle proprie attività e la competenza specifica dei singoli ricercatori in merito alle proprie attribuzioni nel campo della didattica e della ricerca, tutte le strutture universitarie sono individuate, ai fini della normativa riguardante la sicurezza e la salute sul posto di lavoro, come "singole unità produttive autonome"
2. Per l'applicazione del presente Regolamento sono da intendersi come strutture gli Uffici dell'Amministrazione Centrale, le Presidenze di Facoltà, i Dipartimenti, i Centri, come individuati dallo Statuto, le Biblioteche autonome, nonché ogni altra unità organizzativa e/o amministrativa istituita, gestita o amministrata dall'Università, anche operante al di fuori delle predette strutture.
3. Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale sono da considerarsi, ai fini della sicurezza, come un'unica unità produttiva.
4. Le singole Presidenze di Facoltà sono da considerarsi unità produttive autonome qualora abbiano responsabilità su locali di segreteria, su aule o su altre strutture per la didattica. Ricadono sotto la responsabilità delle Presidenze di Facoltà, ai fini del presente Regolamento, le aule ed i servizi di supporto dei Corsi di Studio.
5. Qualora due o più strutture utilizzino locali comuni od abbiano locali nel medesimo piano di un edificio, la gestione di questi locali, per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori, deve essere affidata ad un unico responsabile di struttura cui vengono attribuite le competenze per la prevenzione, la protezione e per il coordinamento al fine del rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni; la



nomina dell'unico responsabile è effettuata dal Magnifico Rettore, che ne dà comunicazione agli interessati ed al responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Qualora due o più strutture, pur non avendo spazi in comune, ritengano opportuno, per tipologia di rischio o per altri motivi, gestire in comune la sicurezza, i responsabili delle stesse propongono al Rettore il raggruppamento delle strutture interessate, indicando contestualmente il responsabile unico per la sicurezza.

6. Il responsabile unico di cui al comma 5 deve provvedere al necessario coordinamento delle attività delle singole strutture per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione e curare l'uniformarsi delle strutture coordinate alle indicazioni del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente.

Art. 2

DATORE DI LAVORO

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.626/94 e successive modificazioni o integrazioni, il datore di lavoro dell'Università degli Studi di Lecce è individuato nella figura del Rettore pro tempore.
2. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94, così come modificato dal D.Lgs.242/96, al Rettore, in quanto datore di lavoro, spettano i seguenti compiti non delegabili:
 - a) la valutazione del rischio per tutte le attività svolte nell'Ateneo, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con Enti esterni, come individuate dall'art. 10 del D. I. 5/8/1998, e l'elaborazione del documento di cui all'art.4-comma 2 del D.Lgs. 626/94, così come modificato dal D.Lgs. 242/96, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente, nell'ambito delle loro attribuzioni;
 - b) la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei componenti il Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - c) la nomina del Medico competente, o dei medici competenti, identificando in quest'ultimo caso la figura del coordinatore, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 626/94 così come modificato dal D.Lgs. 242/96;
 - d) la convocazione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione previste dall'art. 11 del D. Lgs. 626/94.
 - e) la presentazione periodica al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di conseguenza, del Piano di attuazione progressiva delle misure contenute nel documento di cui alla lettera a), vigilando sulla loro attuazione.
3. Il Rettore, con apposito provvedimento, può delegare ai dirigenti altri compiti in materia di sicurezza previsti per il datore di lavoro dal D.Lgs. 626/94.

Art. 3

DIRIGENTI

1. Il Rettore, ferme restando le competenze in materia di sicurezza e salute del personale non delegabili a lui attribuite dagli art. 3 e 4 del D. I. 5/8/1998 n. 363, individua nei Presidi di Facoltà, nei Direttori di Dipartimenti, di Centri e Biblioteche autonome e nel Direttore Amministrativo, per quanto riguarda l'Amministrazione centrale dell'Ateneo, la figura di Dirigenti ai sensi ed agli effetti dei D.Lgs.626/94 e 242/96. La Responsabilità del singolo dirigente è limitata al suo grado di autonomia di intervento e di capacità di spesa.
2. I Dirigenti, ciascuno per il proprio settore di competenza, indicano al datore di lavoro ed al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività ed in occasione di cambiamenti rilevanti delle attività, i nominativi delle persone esposte a rischio, con le tipologie di rischio previste per ciascuna di



esse.

3. I Dirigenti svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- a) provvedono affinché siano eliminati o ridotti al minimo i rischi connessi alle attività svolte nella loro struttura;
- b) adottano ed aggiornano, anche in relazione al grado di evoluzione della tecnica, le misure di prevenzione e di sicurezza, in relazione alle attività di ricerca, di didattica e di servizio che si svolgono nella struttura;
- c) valutano ai fini della sicurezza le capacità e le condizioni di salute dei singoli lavoratori;
- d) comunicano all'inizio di ogni anno accademico al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione il nominativo dei Responsabili delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio e dei Preposti;
- e) forniscono ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sulla base delle indicazioni fornite dai Preposti e dai Responsabili delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio, sentito il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ;
- f) verificano che, tramite i Preposti ed i Responsabili delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio, i lavoratori afferenti alla struttura ricevano l'informazione e la formazione sui rischi connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione;
- g) prendono le misure appropriate, anche attraverso la limitazione degli accessi, affinché soltanto i lavoratori adeguatamente informati e formati accedano alle zone in cui è presente un rischio specifico;
- h) vigilano affinché soltanto i lavoratori con adeguate istruzioni e in possesso delle necessarie professionalità svolgano lavorazioni che li espongono ad un rischio specifico;
- i) vigilano affinché sul lavoro i singoli lavoratori osservino le norme vigenti in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene, nonché le disposizioni specifiche emanate dall'Università;
- j) vigilano affinché vengano correttamente utilizzati i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dei lavoratori;
- k) adottano, in base alle risultanze della valutazione dei rischi, le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- l) informano i lavoratori della Struttura di cui sono responsabili, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico competente, sui rischi specifici cui sono esposti e sulle norme di prevenzione, anche mediante l'affissione negli ambienti di lavoro delle specifiche norme di sicurezza;
- m) attuano la formazione dei lavoratori delle Strutture di cui sono responsabili, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico competente;
- n) elaborano le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, possano abbandonare il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- o) informano, anche tramite i Preposti ed i Responsabili delle attività didattiche e di ricerca in laboratorio, i lavoratori esposti ad un rischio grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- p) si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- q) designano i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e di pronto soccorso e, comunque, della gestione delle emergenze;
- r) adottano provvedimenti affinché le attività svolte nella Struttura non causino rischi per la salute della popolazione o danni all'ambiente;
- s) curano che sia effettuata la regolare manutenzione delle attrezzature e macchine in



- dotazione alla Struttura, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza;
- t) vigilano, avvalendosi della collaborazione dei Responsabili delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio, sulla sicurezza delle attrezzature e sul comportamento dei lavoratori nei laboratori;
 - u) adottano le misure di prevenzione e sicurezza di cui all'art. 9 del D.I. 363/98, con le modalità ivi indicate, congiuntamente con i Responsabili delle attività di didattica e di ricerca in laboratorio, quando le attività di ricerca, di didattica o di servizio comportino l'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi, di attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché in caso di detenzione, produzione od impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici;
 - v) provvedono a richiedere alle autorità competenti, anche tramite gli Uffici dell'Amministrazione, i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta per le attività didattiche e di ricerca di competenza della Struttura diretta;
 - w) provvedono alla corretta gestione degli eventuali infortuni sul lavoro effettuando le denunce agli uffici competenti;
 - x) segnalano al Rettore gli interventi (edilizi, impiantistici, etc.) atti ad eliminare o limitare i rischi per quanto non di loro competenza;
 - y) provvedono alla comunicazione di infortunio secondo le disposizioni di legge;
4. Il Direttore Amministrativo vigila sull'osservanza delle misure generali di sicurezza e di tutela della salute negli ambienti dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo.
5. Spetta inoltre al Direttore Amministrativo:
- a) l'attuazione delle misure di sicurezza per gli uffici dell'Amministrazione centrale individuate nel documento di cui all'art. 4 del D.Lgs. 626/94;
 - b) l'individuazione, d'intesa con il Medico competente, di nuove attività adatte per i dipendenti dichiarati totalmente o parzialmente non idonei alle mansioni contemplate dalla loro qualifica.

Art. 4

RESPONSABILI DI ATTIVITÀ DIDATTICHE
E DI RICERCA IN LABORATORIO

1. Per Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattica o di ricerca in laboratorio. Sono equiparati ai laboratori i luoghi e gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori di aree edificate es. campagne archeologiche, geologiche, marittime e naturalistiche.
2. Il Responsabile di attività didattica o di ricerca in laboratorio che direttamente dia o possa dare origine a rischio, è corresponsabile con il Datore di lavoro per la sicurezza dello specifico laboratorio.
Fermi restando gli obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente responsabile della struttura di appartenenza, il Responsabile di attività didattica o di ricerca in laboratorio deve, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, adottare le misure necessarie per la salute e la sicurezza dei lavoratori e degli studenti previste dall'art.4, comma 5, e dall'art. 89, commi 2 e 3, del D.Lgs. 626/94. In particolare deve:
 - a) evitare di porre in essere attività che possano comportare rischio, prima che siano state attuate tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione;
 - b) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente comunicazione al Dirigente responsabile della struttura di appartenenza;
 - c) identificare i soggetti esposti a rischio all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività ed in occasione di cambiamenti rilevanti nell'organizzazione della didattica e



- della ricerca;
- d) informare e formare tutti gli eventuali collaboratori sulle corrette misure da adottare, nonché sorvegliarne e verificarne l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti, rispetto ai quali ha comunque la responsabilità per quanto riguarda la formazione e l'informazione sui rischi e sulle procedure di sicurezza da adottare;
 - e) redigere, avvalendosi anche della consulenza del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e del Medico competente, le procedure di sicurezza da adottare nell'attività ordinaria ed il piano di emergenza da seguire in caso di pericolo o incidente, con le misure specifiche ed i comportamenti più idonei;
 - f) in caso di modifiche significative dell'attività che comportano rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori e degli studenti ad essi equiparati, segnalarle al Dirigente responsabile della struttura, attivandosi perché venga aggiornato il documento di cui all'art.4, comma 2, del D.Lgs. 626/94;
 - g) attuare, per quanto di propria competenza, il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione;
 - h) frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dal datore di lavoro attinenti alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Art. 5
PREPOSTI

1. Sono qualificati "Preposti" i soggetti che hanno la responsabilità di un settore, quali ad esempio i Presidenti dei Corsi di laurea, i Direttori delle Scuole di Specializzazione, i responsabili di uffici, officine, biblioteche, laboratori etc., che coordinano e sovrintendono all'attività di altri lavoratori, provvedendo o sovrintendendo all'attuazione delle disposizioni del Dirigente responsabile della Struttura di appartenenza.
2. In particolare i Preposti:
 - a) vigilano sulla corretta osservanza degli obblighi di sicurezza e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione;
 - b) esigono l'osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi e delle misure di prevenzione;
 - c) vigilano che i lavoratori siano informati e formati sui rischi connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione;
 - d) segnalano al Dirigente responsabile della Struttura l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione.
 - e) segnalano al Dirigente le situazioni che presentano anche occasionalmente una situazione di rischio da tutelare in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento
 - f) frequentano i corsi di formazione ed aggiornamento obbligatori organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.
3. Per l'attuazione del presente regolamento per ogni singola Struttura, ove la complessità della situazione lo richieda, può essere nominato un Coordinatore per la Sicurezza che, previa accettazione, ha funzioni di coordinamento delle attività di prevenzione e protezione per conto del Responsabile della Struttura (Dirigente), col quale collabora ed al quale risponde.
4. La nomina del Coordinatore per la Sicurezza e dei Preposti avviene tramite atto amministrativo (Decreto Rettorale)

Art. 6

NUOVE ATTIVITÀ, PROGETTAZIONE ED UTILIZZO DI PROTOTIPI E DI NUOVI PRODOTTI



1. Le Strutture esistenti o quelle di nuova istituzione che dovessero intraprendere attività comportanti nuove tipologie di rischio, ovvero che intendessero variare l'entità della tipologia di rischio preesistente, come individuato nel documento di cui all'art. 4 del D.Lgs 626/94, devono darne preventiva comunicazione al Rettore e, per conoscenza, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
2. I Responsabili delle strutture di cui al punto precedente devono, prima dell'inizio di tali attività, conformarsi agli obblighi di legge, predisponendo quanto previsto ai fini della sicurezza e salute sul posto di lavoro.
3. Si intende per nuova attività anche l'apertura di cantieri temporanei per ricerche archeologiche, geologiche o di altra natura.
4. Si intende per nuova attività anche l'apertura di cantieri temporanei da parte di ditte appaltatrici esterne per eseguire attività di ordinaria o straordinaria manutenzione di edifici dell'Università o di parte di essi.
5. Per quanto riguarda l'utilizzo di macchine non omologate, di prototipi, di impianti, apparecchi, attrezzature e di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, didattiche e di servizio, il datore di lavoro, i dirigenti ed i responsabili delle attività didattiche e di ricerca in laboratorio, ciascuno per le proprie competenze ed avvalendosi della collaborazione del Servizio di prevenzione e Protezione e del Medico competente, devono:
 - a) garantire la corretta protezione del personale mediante:
 - la valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto;
 - l'adozione di eventuali specifiche precauzioni e misure di sicurezza, sulla base delle conoscenze disponibili;
 - b) provvedere affinché i lavoratori siano adeguatamente formati ed informati dei particolari rischi e delle particolari misure di prevenzione e protezione adottate con specifico riferimento alle tipologie delle singole apparecchiature ed attrezzature;
 - c) attuare specifiche misure di formazione, informazione, prevenzione e protezione in caso di detenzione e di impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.

Art. 7

COMPETENZE DEI SERVIZI
DELL' AMMINISTRAZIONE D' ATENEO

Ai fini del presente Regolamento, le competenze dei vari uffici dell' Amministrazione sono così individuate:

Area Servizi Tecnici: agibilità e conformità degli edifici; impianti elettrici; prevenzione incendi; manutenzione degli impianti, compresi quelli tecnologici; attuazione delle misure e delle opere di cui all'art.2, comma 2, lettera e) del presente regolamento, con esclusione di quelle eventualmente a carico dei responsabili delle strutture; gestione degli impianti di sicurezza; gestione dei contratti per i lavori in appalto anche ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 626/94; controllo preventivo della conformità alle norme delle macchine e delle attrezzature acquisite per essere utilizzate negli ambienti dell'Amministrazione centrale; predisporre la relazione progetto a corredo della documentazione da presentare al Consiglio di Amministrazione, come previsto nell'art. 2 comma 2, lett. a.;

Dipartimento Affari Finanziari: gestione del contratto di smaltimento rifiuti e di altri eventuali contratti riguardanti la sicurezza e la salute sul posto di lavoro; gestione



amministrativa della sorveglianza sanitaria di cui all'art.16 del D. Lgs. 626/94;

Dipartimento del Personale: gestione dei registri degli infortuni a seguito delle comunicazioni dei responsabili delle strutture; attuazione dei corsi di aggiornamento del personale, di concerto con il Servizio di Prevenzione e Protezione;

Dipartimento Amministrazione Studenti: avvio dei procedimenti disciplinari per inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza da parte degli studenti e delle categorie di personale ad essi assimilabile;

Ufficio Affari Legali e Convenzioni: osservanza delle norme di prevenzione e protezione nella stipula di convenzioni con enti esterni; definizione chiara delle competenze per gli interventi strutturali e di manutenzione finalizzati alla sicurezza in caso di contratti o convenzioni che prevedano l'uso di locali dell'Università da parte di Enti esterni; vigilanza affinché nella stipula di convenzioni e di accordi con gli Enti e le Istituzioni che collaborano con l'Università di Lecce vengano esplicitamente individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 626/94, così come previsto dall'art. 10 del D. I. 5/8/1998, n° 363.

1. I dirigenti e/o preposti dei predetti uffici e servizi, nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, sono responsabili dell'applicazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 8

LAVORATORI

1. Conformemente agli obblighi previsti dall'art.5 del D.Lgs. 626/94, i lavoratori devono:
 - a) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
 - b) utilizzare correttamente le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - c) utilizzare in modo corretto i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - d) segnalare immediatamente al preposto, al dirigente o al responsabile di attività di ricerca o didattica in laboratorio le deficienze delle apparecchiature e degli altri mezzi a loro disposizione nonché ogni eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente in caso di pericolo imminente, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per ridurre o eliminare tali deficienze o pericoli, dandone notizia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di controllo o di segnalazione;
 - f) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza, ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - g) sottoporsi ai controlli sanitari previsti in relazione alle mansioni svolte;
 - h) contribuire per quanto di loro competenza all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente, dall'autorità di vigilanza o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori sul posto di lavoro.
2. Tutto il personale dipendente dell'Università, docente, ricercatore e tecnico amministrativo è da intendersi come lavoratore ai fini del presente regolamento e, più in generale, ai fini del D.Lgs. 626/94. Sono altresì equiparati a lavoratori anche il personale non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge la propria attività presso le strutture dell'Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata tra le parti, nonché gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli



specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione, in ragione dell'attività specificamente svolta.

Art. 9

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno la funzione di rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul posto di lavoro. Essi sono individuati fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo), eccezion fatta per il datore di lavoro
2. Il loro numero, le modalità di designazione o di elezione, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti necessari per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione decentrata.
3. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza organizzano in modo autonomo una propria struttura di coordinamento.
4. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
 - a) hanno accesso a tutti i luoghi di lavoro;
 - b) sono consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nelle strutture dell'Ateneo;
 - c) sono consultati preventivamente sulla designazione e sulla formazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori nei casi di emergenza;
 - d) ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
 - e) sono informati sugli esiti delle verifiche effettuate dagli organi di vigilanza;
 - f) ricevono una formazione specifica, in particolare concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurarli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi;
 - g) promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - h) formulano osservazioni in occasione di visite o a seguito di verifiche effettuate dalle autorità competenti;
 - i) partecipano alla riunione periodica di cui all'art. 11 del D.Lgs. 626/94;
 - j) fanno proposte in merito all'attività di prevenzione;
 - k) avvertono il datore di lavoro dell'azienda dei rischi individuati nel corso della loro attività;
 - l) possono fare ricorso alle autorità competenti qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
 - m) sono preventivamente informati per quanto attiene la nomina del Medico Competente e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione



5. Le visite agli ambienti di lavoro devono essere preventivamente segnalate al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e devono avvenire in ogni caso nel rispetto delle esigenze operative delle strutture universitarie.
6. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza possono richiedere al Medico competente informazioni sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti i lavoratori ed eventualmente sulla necessità di protrarre gli accertamenti anche dopo la cessazione dell'attività che espone ad agenti con effetti a lungo termine.
7. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono utilizzare le informazioni e la documentazione acquisita nell'esercizio delle loro funzioni rispettando il segreto in ordine ai processi lavorativi ed alle informazioni sanitarie di cui sono venuti a conoscenza. L'inosservanza di tale obbligo comporterà l'esercizio del potere disciplinare da parte del Rettore.

Art. 10

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1. Il Servizio di Prevenzione e Protezione coadiuva il Rettore, i responsabili di attività scientifica e didattica in laboratorio, i dirigenti ed i preposti, rispetto a tutta la problematica riguardante la sicurezza sul posto di lavoro. Esso collabora:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi ed alla individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del lavoro nell'Università;
 - b) all'elaborazione, per quanto di propria competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di cui all'art.4, comma2, lettera b del D.Lgs. 626/94, così come modificato dal D.Lgs. 242/96;
 - c) all'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività che si svolgono nell'Università, d'intesa con il Rettore, i responsabili di attività scientifica e didattica in laboratorio, i dirigenti ed i preposti.
2. Il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede
 - a) a proporre ed a partecipare all'attuazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - b) a partecipare a tutte le consultazioni, attività ed iniziative dell'Università in materia di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori;
 - c) a fornire ai lavoratori le informazioni in merito alla sicurezza ed alla salute sul posto di lavoro;
 - d) ad esprimere il parere circa il personale da sottoporre alla sorveglianza sanitaria, in collaborazione con il Medico competente.
 - e) a trasmettere per conoscenza gli atti inerenti i compiti d'istituto ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
3. Il datore di lavoro, i responsabili di attività scientifica e didattica in laboratorio, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle loro specifiche competenze, forniscono al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico competente tutte le informazioni in merito a:
 - a) la natura dei rischi nelle varie strutture dell'Università;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive in materia di sicurezza;



- c) la descrizione degli impianti e delle attività svolte;
 - d) i dati relativi al registro degli infortuni, alle malattie professionali ed alla risoluzione del contratto di lavoro per inidoneità alle mansioni di competenza o per causa di servizio;
 - e) le eventuali prescrizioni degli organi di vigilanza.
4. Non possono essere poste in essere nuove attività, o modifiche significative ad attività in corso, comportanti rischio per i lavoratori senza la preventiva informazione al Servizio di Prevenzione e Protezione.
 5. Il Datore di lavoro, i Dirigenti ed i Preposti, nell'ambito delle loro specifiche competenze, danno notizia al Servizio di prevenzione e protezione di ogni incidente verificatosi sul posto di lavoro, anche se non ha comportato danni alle persone.
 6. I componenti del Servizio di prevenzione e protezione, il Medico competente ed i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto professionale in ordine ai processi lavorativi ed alle ricerche di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 11
MEDICO COMPETENTE

1. Il medico competente:
 - a) collabora con il Rettore ed il Servizio di Prevenzione e Protezione sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione del lavoro nell'Università, ovvero di parte di essa, e delle situazioni di rischio, alla predisposizione ed attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;
 - b) effettua gli accertamenti sanitari preventivi intesi a verificare l'assenza di controindicazioni alle mansioni cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità fisica alle mansioni specifiche;
 - c) effettua gli accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alle mansioni specifiche;
 - d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tali cartelle sono custodite presso il datore di lavoro con salvaguardia della riservatezza dei dati e del segreto professionale;
 - e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta esposizione a tali agenti; fornisce altresì, a richiesta, analoghe informazioni ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) comunica ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in occasione delle riunioni indette dal datore di lavoro a norma dell'art. 11 del D.Lgs. 626/94, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e sistematici effettuati e fornisce indicazioni sul significato di tali dati;
 - g) visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione al rischio dei lavoratori;
 - h) collabora con il Rettore e con i dirigenti alla predisposizione dei servizi di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza;
 - i) collabora all'attività di informazione e formazione.

12/1



2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti e di collaboratori di gabinetto di diagnostica, scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Quando il medico competente, a seguito degli accertamenti, esprime un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro, che trasmette l'informazione per conoscenza ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ed il lavoratore.

Art. 12

OBBLIGHI DEL PERSONALE DELL' UNIVERSITÀ OSPITATO PRESSO ENTI ESTERNI ED OBBLIGHI DEGLI ENTI ESTERNI OSPITATI PRESSO L' UNIVERSITÀ DI LECCE.

1. Il personale dell'Università di Lecce ospitato presso Enti esterni all'Ateneo deve attenersi alle Norme dettate dagli Enti ospitanti in materia di prevenzione e protezione. I soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 626/94 e dal D. I. 363/98, nonché da tutta la normativa vigente sulla prevenzione degli infortuni, sono individuati attraverso specifici accordi tra l'Università e l'Ente ospitante.
2. Qualora il personale dell'Università di Lecce, ospitato presso Enti esterni all'Ateneo, ritenga sussistano situazioni indebite di rischio o condizioni pregiudizievoli per la salute, deve richiedere immediatamente ai responsabili delle strutture di provenienza di intervenire formalmente presso i responsabili per la sicurezza dell'Ente ospitante, dandone contestuale comunicazione al Rettore.
3. I soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 626/94 e dal D. I. 363/98, nonché da tutta la normativa vigente sulla prevenzione degli infortuni, nel caso di Enti ospitati presso l'Università di Lecce sono individuati attraverso specifici accordi tra l'Università e l'Ente ospitato.
4. Le convenzioni di cui ai punti 1 e 3 devono essere stipulate prima dell'inizio delle attività.

**ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ATENEO
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO**

Ai fini di una corretta attuazione del programma per il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro, sono precisate le seguenti competenze e responsabilità specifiche:

1. Competenze dell'Amministrazione

Sono di competenza dell'Amministrazione:

i lavori di manutenzione straordinaria degli edifici e degli impianti;

i lavori di manutenzione, variazione e modifica di strutture e/o impianti che richiedano preventiva autorizzazione o visti di congruità da parte delle autorità locali in materia edilizia e di sicurezza;

i lavori e gli interventi che richiedano spese elevate in relazione alle disponibilità di bilancio della struttura.

Il controllo e coordinamento delle ditte appaltatrici, come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 626/94;

La formazione e l'informazione dei lavoratori sulle problematiche generali di attuazione delle misure di prevenzione e protezione.



2. Competenza delle Strutture

Sono di competenza delle Strutture:

- a) i lavori di manutenzione ordinaria che non richiedano spese elevate in relazione alle disponibilità di bilancio della struttura;
- b) l'acquisto, la collocazione e la manutenzione ordinaria dei presidi antincendio;
- c) l'individuazione delle vie di fuga e delle uscite di emergenza e la sorveglianza sulla loro regolare percorribilità ed efficienza nel tempo;
- d) l'apposizione e conservazione della cartellonistica e dell'illuminazione di sicurezza;
- e) la verifica, con il concorso ove occorra dell'Area Tecnica o del Servizio di prevenzione e protezione, della conformità alle norme di sicurezza delle attrezzature, impianti ed arredi acquisiti con propri programmi di intervento;
- f) la definizione ed il controllo delle procedure operative specifiche da far attuare da parte dei tecnici e dei lavoratori gerarchicamente dipendenti in relazione all'uso di apparecchiature, sostanze e preparati pericolosi;
- g) la richiesta e conservazione delle schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- h) l'individuazione, l'acquisizione, la sorveglianza nell'uso e nella conservazione dei Dispositivi di Protezione Individuale necessari per le attività controllate a seguito di valutazione dei rischi;
- i) la formazione e l'informazione dei lavoratori sui rischi specifici presenti nella struttura;
- j) l'ottemperanza alle indicazioni segnalate dal Servizio di prevenzione e protezione per eliminare o mitigare le situazioni di rischio nella struttura che rientrano nelle capacità decisionali e di spesa del suo dirigente o preposto.

2. Il Regolamento di cui al punto 1 entra in vigore il giorno successivo alla data della presente decreto.

3. Il presente decreto sarà inviato in comunicazione nella prossima seduta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Lecce,

9 MAG. 2007.

IL RETTORE
(prof. Oronzo Limone)

M

Alla Raccolta
All'Albo Ufficiale

